

Torino, lì 07/06/2012

Ai soggetti interessati

Prot. n. 8219

Oggetto: Fornitura annua di gas naturale per impianti di riscaldamento nonché per impianti di trigenerazione a favore dei siti utilizzatori gestiti dalla Società EXE.GESI. S.p.A. **CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

Con riferimento al bando di gara richiamato in oggetto, siamo, con la presente, a richiederVi un chiarimento circa la determinazione della grandezza "Componente commercializzazione all'ingrosso CCI", elemento a base dell'asta del bando in oggetto che a nostro avviso potrà essere, alle diverse scadenze di gara, indeterminata e/o indeterminabile.

In particolare l'articolo 7 del Disciplinare di gara recita: "Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante un ribasso espresso in €/cent/smc sulla sola componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG, alla delibera ARG/gas 89/10, alla Delibera ARG/gas 77/11 ed alla Delibera R/gas 117/2012 e s.m.i.." Così come è formulata la definizione della componente "CCI commercializzazione all'ingrosso" recepirà le modifiche che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vorrà introdurre nella definizione di detto parametro nel corso dell'esecuzione della gara e/o del contratto susseguente.

Come prefigurato dal Documento di consultazione DCO 184/2012/R/GAS del 8 maggio del 2012 emanato dalla medesima Autorità competente (consultabile all'indirizzo web <http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/12/184-12.jsp>) è ormai certo che la stessa interverrà sulla componente in discussione con effetto sulla prossima stagione termica 2012/2013.

Attualmente non sono però conoscibili né i tempi di emanazione del provvedimento prescrittivo né gli interventi prospettati nel citato Documento di consultazione, sia per quanto riguarda la struttura della medesima CCI che sulle sue modalità di aggiornamento rispetto all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In assenza di provvedimenti, in itinere di gara viene quindi in maniera evidente a crearsi "un'alea" di incertezza che potrebbe essere anche estremamente significativa in termini economici; tale indeterminatezza potrebbe andare a danno sia dei partecipanti, in questo modo esposti ad un evidente "rischio regolatorio", ovvero a danno dell'amministrazione interessata qualora gli operatori in sede di gara tenessero atteggiamenti troppo prudentiali nella redazione delle loro offerte per coprirsi dei rischi di detto prossimo intervento normativo. Tale grave situazione di incertezza, a nostro giudizio, potrebbe essere agevolmente superata riferendo il termine di gara CCI agli ultimi interventi regolatori che l'hanno definita al momento dell'emissione del bando,

escludendo le successive modifiche e integrazioni imposte dai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas (in specie le Delibere dell'AEEG n. 116 e 117/2012/R/gas del 30 marzo u.s.)

Tale impostazione è stata peraltro adottata dalla Consip S.p.A. in occasione dell'emissione del bando per la fornitura di gas naturale recentemente emesso: "Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni –ID 1216".

All'articolo 6 –Corrispettivi dell'Allegato 4- "Capitolato tecnico gara per la fornitura di gas naturale e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" viene indicato per esteso il paniere della componente CCI, così come definito dalla Deliber Delibera ARG/gas 77/11 del 27 giugno 2011, vigente per la determinazione componente CCI al momento dell'emissione del bando Consip, escludendo così de-facto ogni variazione introdotta da successivi interventi regolatori.

Si chiede quindi alla Vostra rispettabile Stazione appaltante di verificare la fondatezza dei dubbi da noi qui sollevati e se del caso assumere ogni provvedimento che eventualmente riteniate necessario per ottimizzare il comportamento negoziale dei partecipanti al bando.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare. Pertanto l'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, mediante un ribasso espresso in €/cent/smc da applicarsi alla componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG, alla delibera ARG/gas 89/10, alla delibera ARG/gas 77/11, alla delibera ARG/gas 202/11 e alla delibera R/gas 117/2012 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Leli
(firmato in originale)